

STATUTO

CENTRO DI CURA E BENESSERE DEL NUOVO GIORNO

Ente del Terzo Settore

TITOLO I — DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1 — Denominazione

È costituito l'ente denominato **«Centro di Cura e Benessere del Nuovo Giorno – Ente del Terzo Settore»**, in forma abbreviata **«Nuovo Giorno ETS»**, di seguito denominato «Ente».

L'Ente opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Centro trae origine dall'esperienza comunitaria sviluppatasi negli anni Sessanta intorno ai principi di condivisione, consapevolezza, solidarietà e ricerca di una forma di vita alternativa ai modelli sociali tradizionali.

Art. 2 — Sede

L'Ente ha sede legale nel territorio italiano.

La sede operativa principale comprende strutture destinate all'accoglienza, alle attività sociali, alla ricerca e ai programmi di benessere.

L'accesso ad alcune aree della struttura può essere disciplinato secondo le esigenze organizzative, di sicurezza e di riservatezza dell'Ente.

Art. 3 — Finalità

L'Ente persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali e assistenziali;
- b) attività di sostegno alle persone in condizioni di fragilità;
- c) promozione del benessere psicofisico;
- d) prevenzione e contrasto delle situazioni di disagio sociale;
- e) attività educative e formative;
- f) promozione della consapevolezza individuale e collettiva;

- g) attività di ricerca e studio nei settori attinenti al benessere della persona;
- h) organizzazione di percorsi di accoglienza, recupero e reinserimento sociale;
- i) promozione di pratiche di meditazione, Mindfulness e discipline olistiche;
- j) organizzazione di incontri, seminari, laboratori e attività di gruppo.

L'Ente riconosce nella persona un organismo complesso, nel quale dimensione fisica, psicologica, sociale e spirituale concorrono alla costruzione dell'equilibrio individuale.

Ogni percorso viene pertanto elaborato tenendo conto delle caratteristiche, delle necessità e delle **potenzialità evolutive del singolo individuo**.

TITOLO II — PRINCIPI E ATTIVITÀ

Art. 4 — Principi ispiratori

L'Ente fonda la propria attività sui principi di:

- accoglienza;
- solidarietà;
- autodeterminazione;
- rispetto della persona;
- consapevolezza;
- condivisione;
- ricerca del benessere;
- responsabilità verso la comunità.

Il Centro considera il distacco temporaneo dai condizionamenti della vita quotidiana uno strumento utile al recupero dell'equilibrio personale.

Gli ospiti sono incoraggiati a sviluppare una maggiore consapevolezza dei propri bisogni, delle proprie emozioni e del **ruolo che ricoprono all'interno della comunità**.

Art. 5 — Programmi di accoglienza

L'Ente organizza programmi di accoglienza destinati a persone che intendano:

- a) affrontare situazioni di disagio personale o sociale;
- b) intraprendere percorsi di recupero;
- c) migliorare il proprio equilibrio psicofisico;
- d) beneficiare di un periodo di pausa dalla quotidianità;
- e) sviluppare una maggiore consapevolezza di sé.

La partecipazione ai programmi è subordinata a un colloquio preliminare volto a individuare il percorso maggiormente adeguato alle caratteristiche dell'ospite.

Il personale incaricato potrà raccogliere informazioni relative alla storia personale del partecipante, alle sue esigenze e alle sue **risorse interiori**, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 — Metodologie

I programmi possono comprendere:

- meditazione guidata;
- Mindfulness;
- tecniche di respirazione;
- attività di gruppo;
- discipline corporee;
- trattamenti olistici;
- laboratori creativi;
- attività nella natura;
- percorsi educativi;
- attività di ricerca e osservazione.

Le metodologie vengono periodicamente valutate e aggiornate sulla base dell'esperienza maturata dall'Ente e dei risultati osservati nel corso delle attività.

Particolare attenzione viene riservata alla **continuità del percorso**, ritenuta elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi individuali e comunitari. Pertanto la struttura offre centri esterni di appoggio per il prosieguo del proprio percorso.

TITOLO III — SOCI E PARTECIPANTI

Art. 7 — Ammissione

Possono essere ammessi all'Ente tutti coloro che condividano le finalità statutarie e intendano contribuire alla realizzazione degli scopi associativi.

La richiesta di ammissione viene valutata dagli organi competenti secondo criteri di imparzialità, trasparenza e coerenza con le finalità dell'Ente.

L'ammissione comporta l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e dei principi organizzativi della comunità.

La mancanza di accettazione dei principi, porterà allontanamento o proprio il non accettare il membro all'interno del percorso e comunità.

Art. 8 — Percorsi di appartenenza

L'Ente distingue tra partecipanti ai programmi, soci, collaboratori e membri stabilmente inseriti nella comunità.

I percorsi di appartenenza possono prevedere differenti livelli di responsabilità e partecipazione alle attività dell'Ente.

Il passaggio a una forma di appartenenza più stabile avviene sulla base della **maturazione personale e della disponibilità alla vita comunitaria**. Valutata dai responsabili all'interno della comunità e delle azioni e finalità completate.

TITOLO IV — ORGANIZZAZIONE

Art. 9 — Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove previsto dalla legge;
- e) l'Organo di revisione, ove previsto.

Gli organi operano secondo criteri di collegialità e nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Art. 10 — Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Tra i suoi compiti rientrano:

- approvare i programmi di attività;
- amministrare il patrimonio;
- deliberare in materia di accoglienza;
- nominare i responsabili dei programmi;
- supervisionare le attività di ricerca;
- garantire la continuità delle attività dell'Ente.

Il Consiglio può istituire commissioni interne e gruppi di studio con accesso a documentazione riservata.

TITOLO V — RICERCA E SVILUPPO

Art. 11 — Attività scientifica

L'Ente può promuovere attività di ricerca nei settori della psicologia, della psichiatria, della farmacologia, della chimica applicata e delle discipline connesse al benessere della persona.

Le attività di ricerca possono essere condotte direttamente dall'Ente o attraverso collaborazioni con professionisti, istituti e soggetti pubblici o privati.

I risultati delle attività vengono documentati e conservati secondo criteri di riservatezza e tutela dei partecipanti.

Particolare attenzione viene riservata alla documentazione relativa ai percorsi individuali e agli effetti osservati nel tempo.

TITOLO VI — PATRIMONIO E RISORSE

Art. 12 — Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, contributi, donazioni, lasciti, erogazioni liberali e ogni altra risorsa acquisita nel rispetto della normativa vigente.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

Le risorse dell'Ente devono essere utilizzate esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 13 — Raccolta fondi

L'Ente può svolgere attività di raccolta fondi attraverso campagne pubbliche, donazioni, eventi e iniziative di sensibilizzazione.

Ogni contributo ricevuto sarà destinato al mantenimento delle strutture e allo sviluppo dei programmi dell'Ente.

TITOLO VII — RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

Art. 14 — Vita comunitaria

La vita all'interno delle strutture dell'Ente è orientata alla collaborazione, alla condivisione degli spazi e alla partecipazione alle attività comuni.

Gli ospiti sono invitati a contribuire alle attività quotidiane secondo le proprie capacità.

La comunità considera la **condivisione dell'esperienza** parte integrante del percorso di crescita personale.

Art. 15 — Riservatezza

L'Ente tutela la riservatezza dei propri associati, collaboratori e partecipanti ai programmi.

Le informazioni acquisite durante i percorsi individuali e comunitari sono trattate esclusivamente per finalità connesse alle attività dell'Ente e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La tutela della riservatezza costituisce un principio fondamentale della vita comunitaria.

Ciò che viene condiviso all'interno del Centro appartiene alla comunità e deve essere trattato con la massima discrezione.

TITOLO VIII — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 — Modifiche dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dagli organi competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 17 — Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 18 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa vigente in materia.

Approvato dall'Assemblea costitutiva del Centro di Cura e Benessere del Nuovo Giorno.

«La persona entra per ritrovare se stessa. La comunità la accompagna nel percorso.»